

COMUNE DI TICINETO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I	24	Segreteria dell'adunanza.
	Disposizioni preliminari e generali	25	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
1	Oggetto del regolamento.		CAPO VI
2	Luogo delle adunanze consiliari.		Delle sedute del Consiglio
3	Funzioni rappresentative.	26	Dei posti e degli interventi.
4	Presidenza.	27	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
5	Compiti e poteri del presidente.	28	Inizio dei lavori.
	CAPO II	29	Comportamento dei consiglieri.
	Gruppi consiliari	30	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
	Commissioni consiliari	31	Durata degli interventi.
	Rappresentanti del Comune	32	Pregiudiziali e sospensive.
6	Costituzione dei gruppi consiliari.	33	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
7	Conferenze dei capigruppo.	34	Adunanze aperte.
8	Commissioni consiliari.	35	Chiusura della discussione.
9	Costituzione di commissioni speciali.	36	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
10	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.		CAPO VII
	CAPO III		Delle votazioni
	Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali	37	Sistemi di votazione.
11	Diritti dei consiglieri.	38	Ordine della discussione e della votazione.
12	Mozioni.	39	Annullamento e rinnovazione della votazione.
13	Interpellanze.	40	Interventi nel corso della votazione.
14	Interrogazioni.	41	Mozioni d'ordine.
	CAPO IV	42	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
	Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno	43	Dichiarazioni di voto.
15	Convocazione del consiglio comunale.	44	Computo della maggioranza.
16	Distinzione delle sedute - Definizioni.		CAPO VIII
17	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.		Dei verbali delle sedute
18	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.	45	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
19	Ordine del giorno.	46	Approvazione del verbale della precedente seduta.
20	Deposito degli atti per la consultazione.		CAPO IX
21	Registrazioni audiovisive.		Disposizioni finali
	CAPO V	47	Interpretazione del regolamento.
	Presidenza e segreteria dell'adunanza	48	Pubblicità del regolamento.
22	Disciplina delle adunanze.	49	Diffusione del presente regolamento.
23	Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.	50	Entrata in vigore.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38 c.2 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala al secondo piano del Palazzo Comunale sito in ~~Tiverno, Piazza della Meridiana 1.~~

2. Il Presidente del consiglio, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in luogo diverso, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.

4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle a cui l'amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 4 - Presidenza.

1. La presidenza delle sedute del consiglio comunale è assunta dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 punto a) dello Statuto.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, la presidenza è assunta dal vice-sindaco, se consigliere, o in sua assenza o impedimento dal consigliere anziano.

A tal fine è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 - comma 6 - del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5 - Compiti e poteri del presidente.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare, ancorchè non si tratti di gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, e per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

Art. 7 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, a cura del segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato, viene redatto verbale.

Art. 8 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
— consultive permanenti;

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- consultive straordinarie di studio;
- di inchiesta;
- di controllo e di garanzia.

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituita, è attribuita alle opposizioni.

Art. 9 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.

7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 10 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 50, comma 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11 - Diritti dei Consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 12 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune, e contenga la domanda di convocazione del consiglio, nonché la proposta concreta di deliberazione.

3. Il presentatore deve illustrare la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 13 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni.

Art. 14 - Interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto.

4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dà risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco ne notifica il diniego.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 15 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il luogo;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, con le modalità previste dall' articolo 12 del presente Regolamento, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 16 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: le proposte di deliberazioni inerenti all' approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché le modifiche statutarie. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno n. sei consiglieri oltre il sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 oltre il sindaco. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

